DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 1

Recuperi di indebiti pagamenti

Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtu' dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state gia' recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche' l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Versione in vigore dal 13 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 18 agosto 2000, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-1-recuperi-di-indebiti-pagamenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it